

OGGETTO: CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (ART. 9 – L.R. 24/12/2003 N. 30

Il Consiglio Comunale

Vista la relazione del Direttore del Settore dei Servizi Istituzionali e Comunicazioni in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 9 L.R. 24/12/2003 n. 30) (allegato A);

Vista la Legge Regionale 24/12/2003 n. 30 che attribuisce al Comune il compito di fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande;

preso atto del parere della commissione comunale nominata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 30/2003, espresso nella riunione del 28 giugno 2006;

vista la legge regionale 24/12/2003 n. 30;

vista a D.G.R. 17/5/2004 n. 7/17516;

visto il D.lgs 18/8/2000 n. 267;

visto il DPR 616/1977;

visto lo statuto comunale;

visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di approvare i criteri contenuti nell'allegato B, che costituisce parte integrante della presente delibera, per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande;

2. di approvare il regolamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante della presente delibera;

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, UDEUR. Astenuti: FI, LN. Assenti: AN, GRUPPO MISTO.

RELAZIONE

Oggetto: CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (articolo 9 - L.R. 24/12/2003 n. 30)

La normativa di riferimento in materia di pubblici esercizi è stata fino al 2003 la Legge Nazionale 25.8.1991 n. 287; in tale dispositivo (art. 5) gli esercizi erano classificati in 4 tipologie:

- tipologia A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- tipologia B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- tipologia C: esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- tipologia D: esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

In assenza di due presupposti legislativi essenziali per la definizione da parte del Comune di validi ed efficaci criteri di programmazione (parametri numerici) quali il regolamento di attuazione della legge 25.8.1991 n. 287 ed i criteri e parametri regionali per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili (la cui fissazione era prevista dall'articolo 2 del Dpr 13.12.1995 entro il 22 giugno 1996), la metodologia programmatica faceva capo alla legge 5 gennaio 1996 n. 25: in base a tale disciplina le possibilità di programmazione erano limitate alla sola definizione da parte della Commissione Comunale Pubblici Esercizi (o Provinciale per i Comuni con meno di 10.000 abitanti) di un parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni.

Conseguentemente alla modifica del Titolo V della Costituzione, sono state attribuite alla Regioni in modo "esclusivo" le competenze normative in materia di commercio.

Nella Regione Lombardia il quadro normativo generale è definito da due provvedimenti:

- Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 - Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- D.G.R. 17 maggio 2004 n. VII/17516;

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza così come previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La nuova legislazione regionale prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Tali esercizi possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria posseduta.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate dal Comune sulla base di specifici criteri, definiti ai sensi delle indicazioni regionali e approvati dal Consiglio Comunale previo parere della competente commissione comunale (articolo 9 L.R. 30/2003).

La nuova normativa persegue l'obiettivo di riorganizzare la materia introducendo alcune semplificazioni, prima tra tutte la definizione della tipologia unica con la possibilità di somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria.

Anche per quanto riguarda i requisiti professionali, l'obbligo di iscrizione al REC è ora sostituito da diversi requisiti che vanno dalla frequenza di un corso, al possesso di diplomi idonei, al superamento di un esame a fronte di un'esperienza maturata nel settore.

- Nella programmazione comunale andranno indicati i criteri localizzativi dei nuovi insediamenti con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, armonica integrazione con le altre funzioni e disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico.

La legge regionale 24.12.2003 n. 30 attribuisce quindi al Comune la totale autonomia nella determinazione dei criteri autorizzativi, sulla base di una serie di valutazioni attinenti il proprio territorio.

Infatti il Comune provvede alla definizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione tenendo conto dei seguenti aspetti:

- andamento demografico della popolazione residente;
- popolazione fluttuante;
- flussi turistici;
- quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- quantificazione dell'offerta e della domanda.

I criteri comunali così definiti hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione ma, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono essere modificati anche prima della scadenza del triennio di vigenza.

La programmazione regionale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

d) nel domicilio del consumatore;

e) nelle attività svolte in forma temporanea;

f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

La realtà specifica di Sesto San Giovanni, ed in particolare l'esigenza di garantire maggiori livelli di integrazione urbana tra le attività economiche e la residenza, l'obiettivo di sviluppare nelle stesse zone più tipicamente urbano/residenziali qualificati

momenti di aggregazione e di ritrovo, la necessità di dotare di momenti di servizio connessi all'ospitalità nuovi progetti in via di realizzazione o definizione sul territorio comunale e, infine, il principio di garantire un libero sviluppo della concorrenzialità infrasettoriale, inducono alla scelta di non applicare parametri numerici nel rilascio delle autorizzazioni.

I criteri insediativi, nello spirito della legge regionale 30/03, non intervengono sui fattori di mercato (domanda e offerta di servizio) ma sugli elementi che determinano alcune condizioni qualitative essenziali per portare, con il rilascio delle autorizzazioni alle nuove aperture, ai trasferimenti ed agli ampliamenti di esercizi già esistenti, ad un miglioramento complessivo del servizio reso da questo settore alla cittadinanza ed ai fruitori del territorio comunale e nel medesimo tempo, garantire il pieno sviluppo delle iniziative imprenditoriali, nell'assoluta trasparenza e semplificazione delle procedure, acquisendo tuttavia i dati fondamentali per la valutazione della effettiva realizzazione dell'iniziativa.

Partendo dal presupposto che ogni iniziativa è possibile quando risponda ai criteri di compatibilità insediativa con l'ambiente circostante, i criteri saranno finalizzati a disporre preventivamente alla valutazione di rilascio dell'autorizzazione di precisi elementi di compatibilità:

- urbanistico/edilizia (ammissibilità nella zona di PRG, possesso di concessione edilizia);
- ambientale: disponibilità di standard di parcheggio previsti dal PRG, coerenza della valutazione di impatto acustico;
- igienico/sanitaria: possesso di autorizzazione sanitaria o parere preventivo ASL;
- capacità professionali: garanzia dei requisiti professionali;
- condizioni strutturali: dimostrazione della disponibilità dei locali.

L'assenza anche di uno di questi elementi interrompe l'istruttoria di valutazione e non consente il rilascio dell'autorizzazione. Si tratta di una precisazione delle disposizioni regionali che accordano al richiedente tempi più ampi per la dimostrazione delle suddette condizioni autorizzative, ma la liberalizzazione che di fatto viene attuata, non ha senso se non in presenza di precise e preventive prerogative sull'iniziativa.

Sesto San Giovanni, 29/6/06

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Massimo Piamonte

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

(Provincia di Milano)

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

ALLEGATO B
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

CRITERI AUTORIZZATIVI

- ❑ Il territorio comunale è considerato zona unica
- ❑ Il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e per trasferimento di sede di esercizi può avvenire nei limiti dei sottoindicati criteri:
 - non sono stabiliti parametri numerici, ai sensi di quanto indicato nel punto 11.5 dell'allegato A alla d.g.r. 17/5/2004 n. 17516, ma l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento degli stessi è libero nell'intero territorio comunale, fermo restando il rispetto delle norme relative ai requisiti personali e professionali, alle destinazioni d'uso urbanistico-edilizie delle aree e degli immobili e delle altre disposizioni previste dalle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, paesistico-ambientale, acustica, di viabilità;
 - fermi restando i requisiti di cui al paragrafo precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio, al trasferimento di sede di un esercizio già esistente o all'ampliamento di un esercizio già esistente mediante l'aggiunta di nuovi locali di somministrazione, è indispensabile la dimostrazione fin dall'atto della richiesta, e comunque prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio, di quanto segue:
 - 1) presenza degli standard di parcheggio previsti dal P.R.G. nei locali di nuova costruzione o in immobili soggetti a cambio di destinazione d'uso urbanistica, anche in edifici già dotati della generica destinazione d'uso commerciale, ma alla data del 1° gennaio 2006 non adibiti all'uso di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 2) presentazione della relazione di impatto acustico, in coerenza con il Piano di zonizzazione acustica vigente nel Comune;
 - 3) comprova della disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione, da dimostrare con idonea documentazione da parte del proprietario del locale o altro avente titolo. Tale disposizione vale anche per i casi di ampliamento e subingresso;
 - 4) dimostrazione del possesso da parte del titolare/ rappresentante legale o di un proprio delegato (anche per le ditte individuali) dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
 - 5) in caso di attivazione, o comunque di titolarità di più esercizi, dimostrazione, negli ulteriori esercizi, di un proprio delegato o, quantomeno, di un dipendente o collaboratore familiare in possesso di requisito professionale;
- ❑ il trasferimento è sempre ammesso ma potrà avvenire solo nel rispetto dei criteri localizzativi previsti per i nuovi insediamenti;
- ❑ i suddetti criteri valgono anche per le autorizzazioni stagionali;
- ❑ condizione per la cessione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico (per atto di compravendita o per affitto di ramo d'azienda) è che lo stesso sia stato attivato. Tale fatto deve essere provato da iscrizione a ufficio Iva,

al registro imprese e dalla documentazione attinente la fiscalizzazione del registratore di cassa, ed eventuali comunicazioni al Comune o a altri enti interessati. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o di specifica rilevanza per i quali si potrà derogare con provvedimento adeguatamente motivato.

- sono assoggettate ai suddetti criteri, per quanto applicabili in virtù delle diverse modalità gestionali dell'attività di somministrazione, anche le seguenti autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indicate dall'articolo :
 - a) negli esercizi dove la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e esercizi similari qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente (ovvero nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi e la somministrazione sia effettuata esclusivamente a chi usufruisce a pagamento degli intrattenimenti);
 - b) negli esercizi situate in aree di servizio di strade extraurbane principali, autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi stessi;
 - c) nelle mense e spacci aziendali, di amministrazioni, enti, scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d) nel domicilio del consumatore, intendendo per domicilio non solo la privata dimora ma anche il locale in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
 - e) nelle attività svolte in forma temporanea in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, limitatamente al periodo di durata della manifestazione/evento;
 - f) nelle attività svolte direttamente da ospedali, case di cure, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
 - g) nelle attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerti e simili, nei locali di proprietà della Pubblica Amministrazione o di proprietà privata convenzionata con il Comune per l'espletamento di servizi di interesse sociale o collettivo;
 - h) nei centri commerciali oggetto di accordo di programma, con vincolo di intrasferibilità dell'esercizio.

CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

(Provincia di Milano)

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

ALLEGATO C
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Sezione I – NORME GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 24.12.2003 n. 30 e della D.G.R. 17.5.2004 n. 7/17516 (allegato A), le procedure per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata **somministrazione**).

Art. 2 - DEFINIZIONI

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole)

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Art. 3 - DENOMINAZIONI

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-café e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-café caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande

eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio della stessa, la o le denominazioni di riferimento.

Art. 4 - PRESCRIZIONI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- all'interno del locale:
 - le autorizzazioni o copie di denunce di inizio attività
 - tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande
 - tabella dei giochi proibiti
 - cartello indicante l'orario prescelto
- all'esterno del locale:
 - menù, solo per gli esercizi che somministrano alimenti
 - cartello indicante l'orario prescelto

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Art. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia.

Sezione II - PROCEDURE

Art. 6 - RILASCIO

Chiunque intenda aprire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di rilascio di autorizzazione in bollo mediante presentazione della stessa agli uffici comunali o spedizione della stessa con raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

Nella domanda di rilascio devono essere indicate:

- le generalità del richiedente e, nel caso, della società (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; per le società anche la ragione sociale, la sede legale, e il codice fiscale o partita IVA);
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 30/2003;
- l'ubicazione dell'esercizio (obbligatoria);
- la superficie indicativa di somministrazione e di servizio, ed eventualmente la superficie riservata ad attività esercitate congiuntamente.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- d) eventuale certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c) e f), possono essere presentate al Comune dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta indicante l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti e comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda entro 45 giorni dalla data di presentazione della stessa. Decorso tale termine senza l'invio della comunicazione di diniego, l'istanza si intende accolta ai sensi della legge 241/1990.

Una volta comunicato il diniego la domanda si intende definitivamente respinta e non potrà più essere considerata fermo restando il diritto dell'interessato alla presentazione di una nuova domanda.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (45 gg) rimarrà sospeso ricominciando a decorrere dal momento della presentazione dell'integrazione limitatamente al periodo residuo.

Prima di rilasciare l'autorizzazione il Comune:

- verifica la completezza della documentazione elencata nel presente paragrafo, compresa quella non indispensabile al momento di presentazione della domanda;
- appura che sia stato indicato il nominativo dell'eventuale preposto verificandone il requisito professionale;
- accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564, o si riserva di accertarla qualora non possibile: di tale situazione deve essere fatta annotazione a titolo prescrittivo nell'autorizzazione o nella comunicazione

di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la verifica della sorvegliabilità deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Comune ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Delegato: è facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società delegare l'attività di somministrazione a soggetto preposto per l'esercizio della medesima. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici, autocertificare il possesso dei requisiti morali (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003) e indicare il requisito professionale posseduto (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché al Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'intestatario dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento di dimissione del delegato dovrà trasmettere al Comune l'atto di delega di nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione.

Art. 7 - TRASFERIMENTO

Chiunque intenda trasferire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di autorizzazione al trasferimento in bollo mediante presentazione della stessa agli uffici comunali o mediante spedizione con raccomandata.

Nella domanda il richiedente non è obbligato a indicare il requisito professionale e morale posseduto in quanto tale aspetto è già stato verificato al momento del rilascio della precedente autorizzazione.

Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 6).

Le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 6.

L'autorizzazione al trasferimento, ricorrendone i presupposti di cui al precedente articolo 6, costituisce sempre atto dovuto da parte del comune.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali l'autorizzazione verrà rilasciata secondo le modalità previste dal precedente articolo 6 con l'indicazione sulla stessa del periodo o periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune di svolgimento della manifestazione può rilasciare un'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione; tale autorizzazione avrà una validità limitata al massimo alla durata della manifestazione e al luogo di svolgimento della stessa.

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 30/2003. Gli altri requisiti di cui all'articolo 6, possono essere richiesti dagli uffici comunali, a seconda delle specifiche situazioni strutturali e gestionali, in cui l'attività viene svolta. In ogni caso va effettuato l'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 10 - VARIAZIONI

Tra le variazioni rientrano:

Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d'uso. Qualora vengano aggiunti locali è necessario dimostrare la disponibilità degli stessi in capo al richiedente, nonché accertare l'avvenuta richiesta di autorizzazione sanitaria per gli stessi. Qualora necessario va verificata la sorvegliabilità dei locali. L'ampliamento può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in Comune.

Una volta ultimato l'ampliamento, l'interessato dovrà consegnare al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria; il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale

Le variazioni societarie sono soggette a comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato comunica la variazione avvenuta allegando idonea documentazione atta a comprovare quanto avvenuto (nuova misura camerale, verbale dell'assemblea, atto notarile, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; dovrà inoltre essere consegnata al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari.

Art. 11 - SUBINGRESSO

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.

Condizione per il subingresso in un esercizio (sia per atto di compravendita che per affitto di ramo d'azienda) è che lo stesso sia stato attivato. Tale fatto deve essere provato da iscrizione agli uffici fiscali ed al Registro Imprese. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o di specifica rilevanza per i quali si potrà derogare con provvedimento adeguatamente motivato.

Nella comunicazione il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003; nel caso si avvalga di un delegato dovrà inoltre allegare copia dell'atto di delega riportante quanto indicato nel precedente art.6.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Comune può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente

regolamento.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 delle Legge Regionale 30/2003 (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale entro 1 anno dalla data di morte dell'intestatario; tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.

La comunicazione di subentro deve pervenire al Comune prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione (come previsto dall'art. 16 comma 1 punto f) della L.R. 30/2003).

Sezione III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione stessa.

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di **somministrazione** è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;
- c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 gg, termine

- entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) qualora venga meno la disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.

I casi di comprovata necessità sono indicati dall'art. 5 dell'allegato A della D.G.R. 7/17516.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 16 - SANZIONI

Per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, anche qualora sia stata revocata, sospesa o decaduta, o senza possesso dei requisiti morali e professionali: si applica la sanzione prevista dall'art 17-bis comma 1, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 e cessazione immediata dell'attività).

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dall'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 154,94 a Euro 1.032,91 e sospensione dell'attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a 3 mesi).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con procedura prevista da L. 689/1991 e L.R. 90/1983.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Art. 17 - NORME TRANSITORIE

Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91 per uno stesso esercizio, deve presentare al Comune comunicazione ai sensi dell'articolo 3 della LR 30/03 indicando l'attività svolta.

Conseguentemente a tale comunicazione il Comune rilascia un'unica autorizzazione di conversione, come prevista dall'articolo 9 della LR 30/03, che sostituisce le precedenti in suo possesso.

Art. 18 - CRITERI

Il presente regolamento è parte integrante dei criteri Comunali relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 30/2003.

Art. 19 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.